

Lettera informativa n. 25/12 dell' 8.02.2012

SEGNALAZIONE SENTENZE CASSAZIONE

CASS. CIVILE – SS. UU. Sentenza n. 1418 del 01-02-2012 – I termini stabiliti nell'ambito del procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo civile devono intendersi compresi fra i "termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, 5° co. Cpc, aggiunto dall'art. 2, co. 1. lett. f) della L. 28.12.2005 n. 263, entrato in vigore il 1° marzo 2006, con la conseguenza che **il *dies ad quem* del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo**, ai sensi del combinato disposto del quinto e del quarto comma dello stesso art. 155 cpc.

CASS. CIVILE - SEZ. III Sentenza n. 1354 del 31-01-2012 - **Il professionista vittima di un incidente stradale dev'essere risarcito non solo sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi ma anche in relazione alle parcelle chieste al cliente e non ancora rimosse.** Infatti, gli incrementi patrimoniali detraibili con ragionevole previsione del lavoro svolto, pur se non ancora introitati al tempo del sinistro o nei tempi precedenti e come indicati dall'interessato, vanno considerati.

CASS. CIVILE - SEZ. LAVORO Sentenza n.1402 del 31-01-2012 - Il controllo giudiziale sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comporta che il giudice di merito verifichi l'assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere di provare l'effettività della dedotta ristrutturazione, la relativa incidenza sulla posizione rivestita dal lavoratore e l'impossibilità di "repechage" in diversa posizione lavorativa. Ne consegue che **risulta illegittimo il licenziamento inflitto al dipendente dello studio professionale laddove non emerga che detto recesso sia effettivamente ineluttabile a causa di una situazione aziendale non contingente.**

CASS. CIVILE – SEZ. III Sentenza n. 1355 del 31-01-2012 - **La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari**, prevista dall'art. 40 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 del cpc, in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286 del cpc, **determina automaticamente l'interruzione del processo**, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

CASS. CIVILE - SEZ. III Sentenza n. 1371 del 31-01-2012 - Qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell'avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l'avvocato rappresenta, **l'avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d'appello) in cui viene impugnata la suddetta sentenza**, anche, eventualmente, in riferimento all'entità delle spese e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.

CASS. CIVILE - SEZ. III Sentenza n. 1301 del 30-01-2012 - In caso di omissione della pronuncia sulla **richiesta della distrazione delle spese processuali** che si ricollega ad una mera disattenzione del giudice, o in caso di rigetto della stessa istanza, si configurano i presupposti che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali. E' escluso, in ogni caso, il ricorso all'ordinario mezzo di impugnazione non potendosi la richiesta di distrazione qualificarsi come una domanda autonoma.

CASS. CIVILE - SEZIONE III Sentenza n. 936 del 24-01-2012 - **La sentenza di primo grado è titolo esecutivo per avere le spese processuali fino a quando la decisione di secondo grado non disponga diversamente.** Infatti, titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado resta valido ed efficace fino a che la sentenza di appello non vi opponga altra disposizione immediatamente esecutiva, che ne riformi il contenuto o che risulti con esso compatibile.

CASS. PENALE – SEZ. V Sentenza n. 3188 del 25-01-2012 - **Non costituisce reato la condotta addebitata al cliente**-imputato che, nel revocare il mandato al difensore, indirizza la missiva per conoscenza anche all'Ordine forense per chiedere un controllo deontologico sulla condotta del legale: l'addebito di scarsa professionalità contenuto nella missiva, per quanto espresso con toni duri e perentori anche con riferimento all'inverosimiglianza delle pretese economiche dell'avvocato, deve ritenersi scriminato dal **diritto di critica** in quanto rientrante nel limite della continenza ed estraneo a caratteri di mera aggressione verbale,

CASS. CIVILE – SEZIONE III Sentenza n. 939 del 24-01-2012 - All'avvocato che difende se stesso in un procedimento dal quale esce vincitore va liquidata anche l'Iva.

CASS. CIVILE – SS. UU. Sentenza n. 529 del 17-01-2012 - Deve essere escluso il vizio di motivazione nella decisione del CNF che conferma l'irrogazione della sanzione disciplinare della **censura a carico dell'avvocato incolpato per aver mentito al collega di controparte nell'intento di guadagnare tempo**, al duplice scopo di studiare meglio la propria strategia processuale e ritardare il conseguimento del diritto da parte dell'altro: detta condotta dell'incolpato, che rende il collega inconsapevole strumento di una strategia dilatoria, deve ritenersi contraria al dovere di correttezza costituito in capo all'avvocato, in quanto ambigua e tendente a indurre la controparte ad addivenire a una soluzione stragiudiziale della controversia.

CASS. CIVILE – SEZ. III Sentenza n. 542 del 17-01-2012 - Nell'ambito del **risarcimento del danno patito dal cliente per la colpa professionale dell'avvocato**, che non ha interrotto la prescrizione dell'azione risarcitoria relativa a un sinistro stradale piuttosto **risalente nel tempo, deve ritenersi illegittima la liquidazione della voce del danno morale** effettuata sulla base della presunzione ex art. 2054 Cc, laddove nella più restrittiva giurisprudenza dell'epoca l'art. 2059 Cc, relativo al danno non patrimoniale, era interpretato in stretto raccordo con l'art. 185 Cp, rendendosi dunque necessario un risarcimento soltanto in presenza di un accertamento di responsabilità anche in virtù della sussistenza della colpa da parte dell'autore e non per una presunzione civilistica.

CASS. PENALE – SEZ. III Sentenza n. 898 del 13-01-2012 - **L'astensione collettiva degli avvocati** dalle udienze per rivendicazioni di categoria è un impedimento personale del difensore e quindi il **decorso della prescrizione del reato non si sospende**. Infatti, l'astensione dei difensori dalle udienze per rivendicazioni di categoria, va inquadrata tra le ipotesi di impedimento del difensore stesso e tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato andamento del processo.

CASS. CIVILE – SS. UU. Sentenza n. 30170 del 30-12-2011 - **Deve ritenersi sufficiente, ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare all'avvocato, l'accertata pronunzia nell'aula di giustizia di espressioni ingiuriose rivolte ai magistrati**, dovendo ritenersi le frasi offensive di per sé contrarie alla dignità e al decoro professionale, indipendentemente dall'accertamento del clamore suscitato da dette affermazioni, vale a dire il cosiddetto "*strepitus fori*", il quale può tutt'al più costituire un'aggravante della condotta addebitata all'incolpato.

Il Consigliere Segretario
Avv. Federico Squartecchia

Il Presidente
Avv. Donato Di Campi